

Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Area: TRASPORTO SU GOMMA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13839 del 20/11/2020

Proposta n. 18167 del 19/11/2020

Oggetto:

Nomine Consigli di Disciplina presso le Aziende di Trasporto Pubblico, di competenza della Regione Lazio, ex Art. 54 del Regolamento - Allegato "A" - al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e ss.mm.ii. Rinnovo dell'"Avviso" pubblico per manifestazioni di interesse ad assumere l'incarico di "Presidente" di detti Consigli di Disciplina

Oggetto: Nomine Consigli di Disciplina presso le Aziende di Trasporto Pubblico, di competenza della Regione Lazio, ex Art. 54 del Regolamento - Allegato "A" - al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e ss.mm.ii. Rinnovo dell'"Avviso" pubblico per manifestazioni di interesse ad assumere l'incarico di "Presidente" di detti Consigli di Disciplina.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Trasporto su gomma";

VISTO:

- l'art. 117, comma 4, della Costituzione;
- la Legge Statuaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm. ii;
- il Regolamento regionale n. 1 del 06/09/2002: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 "Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione" ed, in particolare, l'art. 54 del Regolamento -Allegato A- del medesimo R.D. che stabiliva:

"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1) da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente fra i magistrati;

2) dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei-datori di lavoro;

3) dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera;

- la Legge 3/11/1952 n.1982- Art. 2- che ha modificato l'Art 54 del Regolamento -Allegato A - al R.D. 148/1931 nel modo come di seguito riportato:

"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente più rappresentative.

- La Legge 5 marzo 1963, n. 390 - Art. unico- che ha ulteriormente modificato l'Art 54 del Regolamento -Allegato A- al R.D. 148/1931, come di seguito riportato:

"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza d'azienda con direzione autonoma:

1) da un presidente nominato dal direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

- il D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. n. 30 del 16/07/1998 “Disposizioni per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. n. 35 del 19/12/2001: “Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 400 e ulteriori disposizioni” – e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione di Giunta regionale n.272 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;

- l’Atto di Organizzazione del n. G04299 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Trasporto su Gomma della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio;

PREMESSO:

-che l’Art. 54 del Regolamento - Allegato A- al Regio Decreto n. 148/1931, e ss.mm.ii, prevede la costituzione di un “Consiglio di Disciplina” presso ciascuna Azienda di Trasporto Pubblico per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata;

-che, a prescindere dalla destinazione specifica circa il personale delle ferrovie, tranvie ecc. in regime di concessione, il medesimo Regolamento – Allegato A- del Regio Decreto n.148/1931 e ss.mm.ii è stato applicato anche per il personale delle Aziende esercenti linee automobilistiche di Trasporto Pubblico;

-che la competenza della Regioni di attendere all’istruttoria ed alla nomina di detti “Consigli di Disciplina”, ex R.D.n.148/1931 e ss.mm.ii, deriva in primo luogo da quanto disposto dal D.P.R. n. 5/1972 che trasferiva alle Regioni anche a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di

“*linee automobilistiche di interesse regionale*”, più specificamente delle linee del trasporto pubblico su strada di interesse regionale;

- che, peraltro, detta competenza delle Regioni veniva ribadita e sollecitata con la nota circolare del Ministero dei Trasporti n. 634 del 11/01/1993, che sulla base della sentenza della Corte Costituzionale 25 marzo 1988 n.449 e del successivo parere del Consiglio di Stato del 12/02/1992, n.143, nel dare atto che era delle Regioni la competenza sulla nomina dei “Consigli di Disciplina” delle Aziende esercenti il servizio di Trasporto Pubblico di livello regionale, invitava le Regioni ad assumere le determinazioni normative e/o regolamentari al riguardo;

-che, pertanto, in ragione di quanto evidenziato dal Ministero dei Trasporti con la circolare di cui sopra, la Regione Lazio assumeva la Deliberazione della G.R. n. 8119 del 18/10/1994 con la quale si stabilivano i principi generali in materia di procedure da seguire per la nomina dei Consigli di Disciplina di cui trattasi, conformemente a quanto disposto dall’ Art 54 del Regolamento -Allegato -A- del R.D. n. 148/1931, come modificato dalle suddette Leggi n.1982/1952 e n.390/1963 ;

-che, con detta Deliberazione della G.R. n. 8119, si stabiliva, tra l’altro, che la Struttura regionale proponente avrebbe dovuto acquisire, dall’Organo che legalmente rappresenta l’Azienda, la designazione dei tre rappresentanti effettivi e tre supplenti e richiedere alle tre Associazioni Nazionali dei Lavoratori numericamente più rappresentative la designazione dei rispettivi rappresentanti (un effettivo più un supplente per ognuna delle OO.SS) scelti, preferibilmente, tra gli agenti appartenenti all’Azienda;

-che, con la sopra richiamata Deliberazione della G.R. n. 8119/1994, della predisposizione degli atti finalizzati alla nomina di detto “Consiglio di Disciplina” e della designazione del relativo Presidente, veniva incaricato l’Assessorato ai Trasporti (ora Assessorato ai Lavori Pubblici, Politiche del Territorio, Mobilità) e di conseguenza, in relazione all’odierno assetto organizzativo e di funzioni degli Uffici e degli Organi della Regione Lazio, deve intendersi che la competenza circa l’azione amministrativa preordinata alla nomina di che trattasi risiede nella Direzione Regionale competente in materia trasporti, attualmente Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;

-che, successivamente, a detta deliberazione della G.R. ed alle indicazioni e disposizioni come sopra evidenziate, la vigenza del “Consiglio di Disciplina”, così come voluto da detto Regio Decreto, veniva messa in dubbio da alcuni interventi normativi e giurisprudenziali , secondo cui le disposizioni di cui al R.D. potevano essere derogate alla contrattazione collettiva e che, infatti, al riguardo, la stessa Alta Corte di Cassazione, con la sentenza del 13/01/2005 n.460, si era pronunciata affermando che le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite alla competenza del giudice amministrativo dall’art. 58 del citato Regolamento (-allegato -A- del R.D. n. 148/1931), appartenevano invece alla cognizione del giudice ordinario, stante l’implicita abrogazione di quanto prefigurato dal citato art. 58 per incompatibilità della giurisdizione;

-che, più recentemente, invece la vigenza di detto Art.54 del Regolamento di cui al R.D. n. 148/1931, e quindi la competenza e la vigenza di detti Consigli di Disciplina per quanto attiene le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto, è stata riesaminata dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con l’Interpello n. 20 del 17/07/2014, chiariva espressamente che, al fine della irrogazione delle sanzioni disciplinari ai lavoratori dipendenti da parte delle Aziende operanti nel settore autoferrotranvieri, risultava applicabile la normativa speciale di cui al Regio Decreto n.148/1931 e ss.mm.ii, anche in termini derogatori rispetto ad altra disciplina contrattuale, escludendo pure la disciplina di cui all’art.7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);

-che, ancora più recentemente, la vigenza del Regio Decreto 148/1931 e ss.mm.ii., quale riferimento normativo istitutivo dei “Consigli di Disciplina” delle Aziende che attendono al Trasporto Pubblico, è stata indirettamente confermata dal fatto che l’art. 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,

comma 12-quinquies, che abrogava proprio il suddetto R.D., è stato a sua volta abrogato dall'Art.9-quinquies del D. Lgs 20/06/2017, n.91, convertito nella Legge del 03/08/2017 n.123, denotandosi la volontà del Legislatore di riporre in piena vigenza detto R.D., nella fattispecie anche per quanto attiene ai "Consigli di Disciplina" in questione;

- che, da ultimo, la vigenza di detti Consigli di disciplina è stata quindi presa in esame da alcune sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la decisione n.12770/2019, secondo le quali, espressamente : *"resta esclusa una abrogazione implicita della normativa dettata dal R.D."* di che trattasi , prevedendo anche: una *"permanenza vigilata"* della medesima disciplina, in altri termini prevedendo di armonizzare la Norma originaria stessa con le altre parti dell'odierno Ordinamento;

DATO ATTO, quindi, che, in definitiva, deve darsi oggi per accertato, dal punto di vista Ordinamentale, la presenza, nelle Aziende che effettuano il Trasporto Pubblico , di un "Consiglio di Disciplina", ex art. 54 del Regolamento -Allegato A- di cui al Regio Decreto 148/1931 e ss.mm.ii, competente sulle controversie in materia di sanzioni disciplinari almeno quale Organo interno all'Azienda, la cui pronuncia è comunque da considerarsi come decisione di prima istanza, non potendosi precludere infatti che l'interessato possa adire al Giudice Ordinario, per vedere riconosciute le proprie ragioni, ovvero quale soggetto a cui appellarsi in seconda istanza;

CONSIDERATO che, a tal riguardo, secondo la sopra richiamata Deliberazione della G.R. n. 8119/1994, della predisposizione degli atti finalizzati alla nomina di detto "Consiglio di Disciplina" e della designazione del relativo Presidente veniva incaricato l'Assessorato ai Trasporti (ora Assessorato ai Lavori Pubblici, Politiche del Territorio, Mobilità) e di conseguenza, in relazione all'odierno assetto organizzativo e di funzioni degli Uffici e degli Organi della Regione Lazio, deve intendersi che la competenza circa l'azione amministrativa preordinata alla nomina di che trattasi risiede nella Direzione Regionale competente in materia trasporti, attualmente Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;

DATO ATTO che, da ultimo, sono pervenute a detta competente Direzione regionale istanze di nomina di "Consiglio di Disciplina" ex art.54 del Regolamento -Allegato A- al R.D.148/1931 e ss.mm.ii di più Aziende di Trasporto Pubblico, riscontrando le quali la medesima Direzione ha avviato le procedure per l'acquisizione dei nominativi in rappresentanza delle Aziende ed in rappresentanza dei lavoratori;

CONSIDERATO che per il completamento della procedura preordinata alla nomina di che trattasi occorre procedere alla designazione dei relativi Presidenti, rivolgendosi preferibilmente a Magistrati, come espressamente previsto dalla stessa Norma, e confermato dalla consuetudine;

ATTESO, infatti, che, secondo il citato R.D.148/1931 e ss.mm.ii, detti Presidenti devono essere scelti *"preferibilmente tra i Magistrati"*, comprendendo fra questi anche i Magistrati in pensione ed i Magistrati onorari, come si è avuto modo anche di accertare nell'ambito di procedimenti svolti da altre Regioni e Province Autonome,

DATO ATTO che con precedente Determinazione n.G10719 del 21/09/2020, pubblicata sul BUR della Regione Lazio n.118 -Supplemento n. 3 del 24/09/2020, la proponente Struttura regionale procedeva ad approvare e pubblicare un "Avviso" pubblico, finalizzato all'acquisizione della disponibilità, e dei *curricula*, di coloro che avessero manifestato un interesse a ricoprire detto incarico, rivolto ai Magistrati ordinari , in servizio o in pensione, ai Magistrati onorari e, anche al fine di conferire contenuto alla possibilità di scelta preferenziale degli stessi Magistrati come sopra evidenziata, lo stesso "Avviso" era rivolto anche a personalità che avessero svolto la professione di Avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro per almeno un quinquennio, e, ancora, a personalità che avessero svolto funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in Enti pubblici o in Aziende private, per un periodo non inferiore a 10 anni;

DATO ATTO, altresì, che detta manifestazione di interesse era di fatto preordinata a creare un elenco di personalità disponibili ad assumere detti incarichi, avente una validità triennale, dal quale attingere in caso di nomina, previa, comunque, specifica accettazione dell'interessato;

CONSIDERATO che pubblicazione dell'“Avviso” di cui sopra non ha dato luogo all'acquisizione di un congruo numero di aventi titoli per assumere gli incarichi di che trattasi, in termini sufficienti anche a produrre un elenco dal quale attingere una idonea scelta, in relazione anche al particolare “Consiglio di Disciplina” per il quale ricoprire l'incarico;

RITENUTO che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, potrebbe risultare utile ripubblicare, con le stesse modalità, un pari “Avviso”, per un periodo più prolungato, invitando anche i Presidenti dei Tribunali del Lazio a diffondere tra i Magistrati in servizio l'“Avviso” stesso ovvero segnalando direttamente i Magistrati di qualsiasi ordine e grado, ivi compreso i Magistrati onorari, disponibili ad assumere gli incarichi di che trattasi;

VISTO l'allegato “Avviso” pubblico (allegato “A”), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare l'allegato “Avviso” pubblico, (Allegato “A”), finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse alla nomina a Presidente di “Consiglio di Disciplina” di cui all'art.54 del Regolamento -Allegato A- del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148” e ss.mm.ii, presso le Aziende di Trasporto Pubblico di competenza della Regione Lazio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) di disporre la pubblicazione dell'“Avviso” di cui alla precedente lettera a) sul BURL e sul sito web della Regione Lazio per la durata di 20gg.;
- c) di trasmettere l'avviso di che trattasi ai Presidenti dei Tribunali del Lazio al fine di darne diffusione tra i Magistrati in servizio ovvero comunicando direttamente alla Regione Lazio, Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti, i nominativi dei Magistrati di qualsiasi ordine e grado, ivi compreso i Magistrati onorari, che avessero interesse ad assumere gli incarichi dei che trattasi;
- d) di disporre la tenuta di un elenco delle personalità aventi i requisiti di cui all' “Avviso” come sopra pubblicato e che si dichiareranno disponibili ad assumere gli incarichi in premessa specificati, nell'ambito del quale attingere per le nomine di che trattasi, garantendo il principio di adeguatezza, di rotazione e di territorialità dei designati rispetto alle disponibilità ricevute, sin quanto detto elenco garantirà una adeguata scelta e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante